



CIRCOLARE N. 36

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II

Prot. Nr. 152 552

Rif. Prot. Entrata Nr.

Allegati:

Risposta a Nota del:

Roma, **23 DIC. 2008**

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
- Segretariato Generale

A TUTTI I MINISTERI

All' AMMINISTRAZIONE AUTOMA DEI
MONOPOLI DI STATO

A tutti gli UFFICI CENTRALI DEL
BILANCIO PRESSO I MINISTERI

All' U.C.R. presso l'AMMINISTRAZIONE
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
STATO

Alle RAGIONERIE TERRITORIALI
DELLO STATO

e p.c. Alla CORTE DEI CONTI

All'ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA

ANCI

UPI

UNCERM

REGIONI E PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

UNIONCAMERE

OGGETTO: Decreto legge 25 giugno 2008, 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Applicazione della disposizione concernente ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica -.

Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proseguendo nell'azione di contenimento della spesa per le Pubbliche Amministrazioni, già

avviata con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto all'articolo 61 ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento.

Pertanto, considerate, anche, le numerose richieste da parte di alcune Amministrazioni, si ritiene opportuno fornire indicazioni in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 61, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Articolo 61 – ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica:

Comma 1- spese per organismi collegiali ed altri organismi: la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, escluse le Autorità indipendenti, inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, deve essere ridotta del 30%, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15). E' il caso di precisare che per tale ultima categoria di esclusioni si fa riferimento sia agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 che a quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

A tal proposito si ritiene in primo luogo necessario evidenziare che la disposizione va esaminata con riferimento all'intero intervento operato in materia dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Infatti, mentre l'articolo 68 del citato decreto-legge, introduce ulteriori misure di razionalizzazione della spesa in ordine all'applicazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevedendo criteri più rigorosi per la valutazione della perdurante utilità degli organismi da effettuare alla scadenza degli stessi, la disposizione contenuta nell'articolo 61, intervenendo sulla spesa complessiva (compensi, numero di componenti e spese di funzionamento) sostenuta dalle Amministrazioni con ulteriore riduzione, è rivolta ad ampliare l'ambito soggettivo di applicazione del citato articolo; in particolare estende la prevista riduzione anche alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate (il 2009: G.U. –Serie Generale n. 178 del 31 luglio 2008) dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti

Inoltre, dalla lettura sistematica degli articoli, si evidenzia che la disposizione, nell'ampliare la sfera degli organismi destinatari, non modifica i criteri di applicazione della norma di cui al citato articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, tra l'altro ribaditi dall'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, relativi anche alle esclusioni ivi previste, come peraltro affermato anche dalla relazione tecnica e illustrativa delle disposizioni.

2

Pertanto, deve ritenersi che gli organi di direzione, amministrazione e controllo vadano esclusi dall'applicazione della disposizione in esame.

Peraltro, ad ulteriore conferma di tale interpretazione, va richiamata l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la quale, ai fini di un generale intervento su tutti gli organismi collegiali, compresi gli organi di direzione, amministrazione e controllo, ha specificatamente elencato anche tali organi tra quelli destinatari dell'azione di contenimento.

Resta fermo che la riduzione del 30%, prevista dall'articolo in esame, ha carattere aggiuntivo rispetto a quella prevista dall'articolo 29 citato. A tal proposito si ritiene utile precisare che l'articolo 68, nel prevedere un ulteriore contenimento della spesa per gli organismi collegiali di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, detta idonee misure di contenimento anche al fine di una graduale soppressione degli stessi. Tale gradualità si rende necessaria anche per consentire alle amministrazioni di adeguare le proprie strutture per l'assolvimento dei compiti già svolti dagli organismi medesimi. Conseguentemente, al fine di evitare un pesante intervento sulla spesa per gli organismi in questione, si precisa che in fase di emanazione dei DPCM di proroga di cui al comma 3 dell'articolo 68, nell'assicurare l'ulteriore contenimento della spesa nei termini ivi previsti, si dovrà tener conto della suindicata riduzione del 30%.

Si rimanda, inoltre, in ordine al profilo oggettivo della disposizione, alle ulteriori indicazioni contenute nelle linee di indirizzo emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l'Attuazione del Programma di Governo- con circolare 21 novembre 2006.

Commi 2 e 3 – spese per consulenze: vengono apportate ulteriori modifiche all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006) stabilendo che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, non potrà essere superiore al 30% di quella sostenuta nell'anno 2004. Si prevede poi che detto limite di spesa si riferisce anche alle spese annue per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti. Circa le modalità applicative del citato articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si fa rinvio alle indicazioni fornite con circolare RGS n. 28 del 14 giugno 2006. Con l'occasione si precisa che gli incarichi di consulenza contemplati dalla norma in esame sono sia quelli di natura occasionale sia quelli conferiti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a prescindere quindi dal *nomen* (consulente ovvero collaboratore esterno) assunto dal soggetto che espleta l'incarico. Devono invece, ritenersi esclusi gli incarichi conferiti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a condizione che si tratti di incarichi espressamente previsti nella relativa normativa primaria o secondaria.

La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15). E' il caso di precisare che per tale ultima categoria di esclusioni si fa riferimento sia agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 che a quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Resta fermo il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 187 della legge 23 dicembre 2006, n. 266, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Comma 4 – elenco collaboratori esterni: aggiunge un ulteriore periodo all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disponendo che il Dipartimento della Funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve trasmettere alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno o messo di effettuare la comunicazione relativa all'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. La disposizione completa la disciplina di cui al disposto contenuto nell'articolo 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che prevede l'obbligo da parte delle Pubbliche Amministrazioni di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito web di tutti i provvedimenti di incarichi di collaborazione o consulenza completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

Comma 5 – spese per relazioni pubbliche, convegni etc: le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della spesa complessiva sostenuta nel 2007 per le medesime finalità. Da tale limite sono escluse le spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15). E' il caso di precisare che per tale ultima categoria di esclusioni si fa riferimento sia agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 che a quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Al riguardo, si evidenzia che la riduzione di cui trattasi è volta a razionalizzare e comprimere le spese strumentali non strettamente connesse alla realizzazione della *mission* istituzionale di un ente od organismo pubblico.

Relativamente alle spese per convegni e mostre si ha motivo di ritenere che i limiti predeterminati dalla normativa non trovino applicazione laddove l'organizzazione di mostre e convegni concretizzi l'espletamento dell'attività istituzionale degli enti interessati.

Comma 6 – spese per sponsorizzazioni: le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15). E' il caso di precisare che per tale ultima categoria di esclusioni si fa riferimento sia agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 che a quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

2

Il comma 6 introduce una differenziazione del limite percentuale di spese per sponsorizzazioni (30%) rispetto a quelle pubblicitarie (50%) di cui al comma 5, rendendo necessario qualche chiarimento in ordine alla qualificazione del contratto di sponsorizzazione che secondo l'indirizzo dominante può definirsi come un contratto atipico a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, la cui causa è individuata nell'utilizzazione a fini direttamente o indirettamente pubblicitari dell'attività, del nome o dell'immagine altrui in cambio di un corrispettivo che può consistere in un finanziamento in denaro o nella fornitura di materiale o di altri beni. L'elemento pubblicitario rappresenta il veicolo attraverso il quale un contraente-impresa (sponsor) trasforma a suo vantaggio le prestazioni dell'altro contraente (sponsee), le quali possono realizzarsi nei più diversi campi (allestimento di spettacoli sportivi, iniziative artistiche o culturali, ecc.). La caratteristica che differenzia la sponsorizzazione dalla pubblicità tradizionale, detta anche *advertising*, è rappresentata proprio dall'uso in via indiretta del messaggio pubblicitario: infatti, mentre nella pubblicità in senso stretto si reclamizza in via immediata il prodotto che costituisce oggetto diretto ed esclusivo dell'attività promozionale, nella sponsorizzazione invece il messaggio pubblicitario viene ad essere inserito in un diverso ed autonomo evento (competizione sportiva, spettacolo artistico, ecc), utilizzato per valorizzare ed accrescere la conoscenza del prodotto o dell'impresa/ente sponsorizzato. Al riguardo, si evidenzia in linea generale che le spese per sponsorizzazioni sono consentite solo laddove siano compatibili con i fini istituzionali dell'ente e siano espressamente previste dall'ordinamento dello stesso, dovendosi escludere qualsiasi forma di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata. Inoltre nella fattispecie in esame trova comunque applicazione la disposizione di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni che sancisce che *“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*.

Comma 7 – società non quotate a totale partecipazione pubblica: i limiti di cui ai commi 2, 5 e 6 devono trovare applicazione anche da parte delle società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione. Va anche segnalato che, in base a quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma in esame, i soggetti che esercitano i diritti dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. Anche le somme in questione (derivanti dalla riduzione dei corrispettivi per i contratti di servizio ovvero dalla distribuzione di dividendi ascrivibili al risparmio di spesa che comunque la società abbia conseguito in base alla norma) vanno destinate al fondo di cui al comma 17 del presente articolo. Ai fini del versamento al predetto fondo, le Società interessate, anziché procedere alla distribuzione di un maggior dividendo, potranno individuare

direttamente una voce idonea del budget d'esercizio in cui allocare le suddette riduzioni di spesa che saranno versate annualmente, entro il mese di marzo, ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Comma 8 - incentivo per la progettazione: la percentuale del 2% dell'importo posto a base di gara prevista come corrispettivo o incentivo per la progettazione ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 viene destinata per lo 0,5% alla finalità di incentivo individuata dalla norma *de qua* e per l'1,5% al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Si rinvia a successiva comunicazione l'indicazione degli estremi del capitolo. La riduzione del compenso incentivante, operante a partire dal 1° gennaio 2009, si ritiene debba trovare applicazione a tutti i compensi comunque erogati a decorrere dalla predetta data e non solo ai lavori avviati dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina. Di conseguenza, la riduzione va applicata con riferimento a tutta l'attività progettuale non ancora remunerata a tale data, anche in presenza di contratti integrativi definiti secondo la previgente disciplina. Il tenore letterale della norma, infatti, laddove parla di destinazione a decorrere dal primo gennaio 2009, appare indicativo di una precisa volontà del legislatore in tal senso.

La disposizione, nella parte in cui prevede la riduzione della percentuale da corrispondere al personale per le predette finalità incentivanti, ha portata generalizzata e opera con riferimento alle pubbliche amministrazioni cui si applica il citato decreto legislativo. Si evidenzia però che - secondo quanto previsto dal comma 17 - gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale non devono procedere al suddetto versamento. Pertanto, si ritiene che le suddette economie di spesa debbano incidere in termini positivi sui rispettivi saldi di bilancio

Comma 9 – compensi collegi arbitrali: il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Occorre precisare che nella nozione di collaudo devono ritenersi compresi sia i collaudi tecnico-amministrativi sia quelli statici, nonché ogni altro eventuale collaudo specialistico.

Va segnalato inoltre, che qualora l'incarico venga espletato da personale non dirigente, diversamente da quanto previsto per il personale dirigente, di magistratura e per gli avvocati dello Stato, per i quali figura



un'apposita e diversa destinazione, come specificato in premessa, la quota di compenso da versare al bilancio dello Stato va riassegnato al fondo di parte corrente di cui al comma 17, tenuta presente, anche, la destinazione di quota delle conseguenti entrate alla contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate dall'articolo 67.

Inoltre, si ritiene utile evidenziare, relativamente all'ambito soggettivo della norma, che destinatari della stessa devono essere intesi i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprendendo pertanto anche i professori universitari, il personale con qualifica dirigenziale e quello in particolari condizioni di impiego (part time, personale a tempo determinato ecc).

Resta fermo, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che per gli incarichi in questione, conferiti dall'Amministrazione, continuano ad applicarsi le norme contrattuali di comparto.

Per quanto riguarda gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale si evidenzia, anche in questo caso, che – considerata la previsione di cui citato comma 17, secondo periodo – tali enti non devono procedere al versamento al bilancio dello Stato. A tal proposito si ritiene utile evidenziare che il 50% del compenso spettante al dipendente per le attività di componente o segretario del collegio arbitrale e di collaudo debba essere riassegnato dall'amministrazione ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente”.

~~Per quanto concerne, infine, il versamento al bilancio dello Stato, anche allo scopo di far confluire le~~
corrispondenti quote in favore dei fondi di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti, si comunica che è stato istituito nello stato di previsione dell'entrata il capitolo sottoindicato, al fine di poter distinguere le differenti destinazioni (ai fondi del trattamento accessorio per il personale dirigente e ai fondi perequativi personale magistratura e avvocatura dello Stato; al fondo di parte corrente di cui al comma 17 per il restante personale) dei versamenti relativi a ciascuna amministrazione .

Capitolo n. 3490 di Capo 10°, denominato “Versamento delle quote dei compensi per attività di arbitrato e collaudi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112”.

Art.1- Versamento relativo ai magistrati del Consiglio di Stato e T.A.R.

Art.2- Versamento relativo ai dipendenti del Consiglio di Stato e T.A.R.

Art.3- Versamento relativo ai dipendenti dell'Avvocatura dello Stato

Art.4- Versamento relativo ai dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Art.5- Versamento relativo ai dipendenti del Ministero dello Sviluppo economico

Art.6- Versamento relativo ai dipendenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali

Art.7- Versamento relativo ai Magistrati del Ministero della Giustizia

Art.8- Versamento relativo ai dipendenti del Ministero della Giustizia

Art.9- Versamento relativo ai dipendenti del Ministero degli Affari Esteri

Art.10-Versamento relativo ai dipendenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca

Art.11-Versamento relativo ai dipendenti del Ministero dell'Interno

Art.12-Versamento relativo ai dipendenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Art.13-Versamento relativo ai dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Art.14-Versamento relativo ai dipendenti del Ministero della Difesa

Art.15-Versamento relativo ai dipendenti del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali

Art.16-Versamento relativo ai dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività culturali

Art.17-Versamento relativo ai magistrati della Corte dei Conti

Art.18-Versamento relativo ai dipendenti della Corte dei Conti

Art.19-Versamento relativo ad avvocati e procuratori dello Stato in servizio presso l'Avvocatura dello Stato

Art.20-Versamento relativo ai dipendenti di enti ed organismi vari

La suindicata articolazione si è resa necessaria anche in base alle esigenze rappresentate, nelle vie brevi, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei Conti e dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Resta fermo, come già accennato, relativamente ai pubblici dipendenti per i quali la normativa vigente non prevede fondi perequativi, che la quota versata nei suindicati capitoli va a confluire nel fondo di parte corrente di cui al comma 17.

Comma 14 - SSN: a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi ed i compensi dei collegi sindacali delle strutture sanitarie del SSN sono ridotti del 20%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

Si segnala in ogni caso che il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, articolo 1, comma 5, ha stabilito sostanzialmente che i risparmi di cui a tale comma vengano destinati alla copertura degli oneri per l'abolizione della quota di partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche di cui al comma 19, con effetto dal 2010. Pertanto, per l'anno 2009 gli eventuali risparmi conseguenti all'applicazione del predetto comma 14 sono finalizzati al miglioramento dei saldi di bilancio.

Le riduzioni di cui al presente comma si applicano ai rispettivi organi alla naturale scadenza.

Al fine poi di assicurare la chiarezza e la trasparenza del bilancio, gli enti con contabilità finanziaria dovranno evidenziare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai succitati commi in un apposito capitolo delle uscite correnti, mentre gli enti ed organismi con contabilità civilistica individueranno una voce idonea del budget d'esercizio in cui allocare le suddette riduzioni di spesa. Le somme così allocate, provenienti dalle succitate riduzioni di spesa, con esclusione di quelle di cui al comma 14 e 16, sono versate annualmente, entro il mese di marzo, ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato (comma 17). Si rinvia a successiva comunicazione l'indicazione degli estremi del capitolo. Gli organi di controllo vigileranno sulla puntuale attuazione dei suindicati adempimenti tenuto conto della priorità di acquisire rapidamente tali risorse da destinare alle finalità previste al comma 17.

Si fa presente che le risorse derivanti dalle predette riduzioni sono riassegnate ad apposito fondo di parte corrente. Una quota di tali risorse potrà essere destinata, con le modalità ivi previste, al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e alla corresponsione del trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.

Le Amministrazioni vigilanti destinatarie avranno cura di portare a conoscenza degli Enti vigilati o rappresentati il contenuto della presente circolare.

In particolare il MIUR avrà cura di inviare specifica comunicazione anche alle Università ed Istituti di ricerca.



Il Ministro